



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006984 - 27/04/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO/me

Roma, 27 APR. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di LA SPEZIA
Piazzale Kennedy, 27 int. 10/11
19124 La Spezia (SP)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 90/2015_ adeguamento polizza assicurativa in caso di invio modelli 730 tramite CAF

Con il quesito in oggetto si chiede se i professionisti che si avvalgono dei CAF per l'invio dei modelli 730 devono comunque provvedere all'adeguamento della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'assistenza fiscale al nuovo testo dell'art. 6, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, introdotto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. "decreto semplificazioni"), con decorrenza dal 13 dicembre 2014.

In particolare, la richiamata disciplina prevede che l'adeguamento della polizza deve riguardare:

- l'innalzamento a tre milioni di euro della soglia minima del massimale, fermo restando che quest'ultimo deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati;
- l'estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un modello 730, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

Tanto premesso, si ricorda che l'art. 16, comma 4, del citato D.M. n. 164 del 1999 nel disciplinare l'attività di assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti prevede espressamente che "le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati".

Ne consegue che per la raccolta dei modelli 730 e della relativa documentazione nonché per la consegna ai contribuenti dei medesimi modelli e dei prospetti di liquidazione, il CAF può avvalersi soltanto dei propri soci od associati, che fungono tuttavia da meri "centri di raccolta".

In tal caso, il soggetto obbligato al rilascio del visto di conformità sui modelli 730 resta il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF, il quale sarà quindi l'unico soggetto obbligato a dover stipulare (e ad adeguare) la polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'assistenza fiscale.

Tale conclusione trova indiretta conferma nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 19 febbraio 2008 (p. 15.1), in cui è stata considerata violazione particolarmente grave la circostanza che il centro di raccolta svolga anche attività di assistenza fiscale, travalicando le proprie competenze.

In tale documento di prassi, è stato infatti ritenuto che la sola constatazione da parte degli Uffici *audit* esterno dell'Agenzia delle Entrate della circostanza che i centri di raccolta, travalicando le proprie competenze, svolgano l'attività di assistenza fiscale, non può da sola essere sufficiente per la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di tale attività da parte del CAF.

Tuttavia, tali segnalazioni potranno essere prese in considerazione, da parte della Direzione Regionale competente per territorio, al fine dell'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare, prevista per le ipotesi di violazioni particolarmente gravi.

Con riferimento alla formula organizzativa dei CAF, si coglie l'occasione per segnalare che con l'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 175/2014 sono state apportate modifiche all'art. 11 del D.M. 164/1999, secondo le quali per l'attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso. I CAF, pertanto, potranno avvalersi:

- degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- degli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria.

Le nuove disposizioni si applicano sia ai CAF-dipendenti che ai CAF-impresa.

Con tale integrazione normativa, il legislatore ha inteso meglio delimitare i soggetti autorizzati ad assumere le funzioni di struttura periferica di un CAF, previa stipula con quest'ultimo di apposita convenzione.

In tal caso, la struttura periferica (la quale, come precisa ora la norma innanzi richiamata, dovrà essere composta esclusivamente dai soggetti sopra menzionati) non si limita a svolgere le funzioni di centro di raccolta dei modelli 730, ma può anche coadiuvare il CAF nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

La norma stabilisce tuttavia che tali soggetti, ivi compresi i commercialisti, qualora assumano detta veste agiscono pur sempre in nome e per conto del centro stesso, per cui anche in tali circostanze i professionisti non saranno tenuti all'adeguamento della propria polizza RC professionale alle previsioni di cui al D.M. 164/1999, dovendo a tal fine provvedere il solo rappresentante dell'assistenza fiscale del CAF.

Con i migliori saluti.


Il Direttore Generale
Francesca Maione